

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

ACIREALE – VIA Degli Ulivi,19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217

OGGETTO: Servizio di Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (rpd/dpo) - (*determina a contrarre - procedura ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs 36/2023 e dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023*).

CIG: A01D41FF14

L'anno 2023

Il giorno 13

del mese di Ottobre

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

– in data 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

– il Regolamento di cui sopra è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrata in vigore in data 25 maggio 2018;

– con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate; - che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;
- detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art.83).

Dato atto che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all’Ente, in base ad un contratto di servizi con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy.

Dato atto che è necessario individuare una figura con esperienza nella gestione degli adempimenti in materia di privacy;

Vista l’offerta triennale acquisita agli atti dell’Ente il 23/11/2022 al prot. 2935 dell’Avv. Chiara Torrisi DPO, via E. Montale n. 25 – 95024 Acireale (CT) P.IVA 05571270874 C.F. ----- al prezzo di € 8.400, iva esclusa per il triennio 2023- 2026 (prezzo annuo di euro 2.800,00) ritenuto congruo.

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del d.lgs. 36/2023, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto, sulla base dei criteri enunciati in merito dalla Corte di Giustizia (Sentenza del 6/01/2016, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, in uno con il luogo della prestazione assai distante dalla soglia comunitaria;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della l. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio da acquisire:

- Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria e pertanto è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 450 della l. 296/2006;
- Dato atto che l’articolo 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante,
- non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Considerato:

- che l'importo da porre a base d'asta ammonta ad € 8.400,00 per 36 mesi di servizio;
- che gli atti di gara allegati prevedono, tra l'altro, la possibilità della ripetizione di servizi analoghi secondo le previsioni del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023, art. 76 comma 6;
- che, come specificato dall'art 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, trattandosi di un servizio di natura intellettuale;

Dato atto che sono stati predisposti i seguenti elaborati di gara: l'allegato capitolato speciale d'appalto, ove sono previsti i requisiti anche di idoneità tecnico professionali, a dimostrazione delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio, e comprensivo dei modelli per la partecipazione alla procedura;

Ritenuto poter procedere all'affidamento diretto del servizio di cui trattasi ad una ditta specializzata, in considerazione del valore economico dell'appalto e della tipologia di servizio richiesto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023;

Presa Visione della nota del Dipartimento alle Infrastrutture n. 21793 del 17/05/2023, introitata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 1691/2023, con la quale viene trasmesso a questo Istituto il Decreto del Dirigente Generale n. 1073 del 16/05/2023 di "PRESA D'ATTO" della Deliberazione Commissariale n. 12 del 14/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 e con il quale si autorizza l'Istituto ai successivi consequenziali adempimenti;

DETERMINA

1. Che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente riportate.
2. Di indire la procedura per l'affidamento del servizio in oggetto secondo le previsioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, da espletare tramite procedura telematica della trattativa diretta su Piattaforma MEPA categoria "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO" – CPV Servizi Generali di Consulenza gestionale, consultando l'operatore economico Avv. Chiara Torrisi DPO, via E. Montale n. 25 – 95024 Acireale (CT) P.IVA 05571270874 C.F. -----;
3. Di stabilire che l'importo a base d'asta ammonta a € 8.400,00 e il criterio di aggiudicazione dell'appalto sarà quello del minor prezzo, anche alla luce delle previsioni dell'art. 50 comma 4, e dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, attese le caratteristiche standardizzate del servizio oggetto d'appalto che consta essenzialmente dell'esecuzione ripetitiva degli obblighi di legge previsti in capo al RPD/DPO (art. 39 del GDPR);
4. Di approvare l'allegato capitolato speciale d'appalto, ove sono previsti i requisiti anche di idoneità tecnico professionali, a dimostrazione delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio, e comprensivo dei modelli per la partecipazione alla procedura;
5. di dare atto che, come specificato dall'art 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, trattandosi di un servizio di natura intellettuale;

6. di dare atto che il codice CIG relativo al predetto affidamento è A01D41FF14 – il numero di gara è 9375170;
7. Di dare atto che gli atti di gara esplicitano la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi dell'opzione della ripetizione del servizio (rinnovo) di cui all'art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, e che anche in tale eventualità, sono rispettate le soglie di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023; ai fini dell'esercizio di tale opzione, sono fatti salvi, tra l'altro, gli appositi atti da adottarsi ricorrendone le condizioni, e la disponibilità finanziaria e i relativi stanziamenti sul bilancio pluriennale delle annualità di riferimento;
8. Di dare atto che gli atti di gara prevedono, al termine del contratto ed in presenza di eventuale analoga procedura in corso di svolgimento, la possibilità di proroga tecnica del Servizio per un massimo di n. 6 mesi e che anche in tale eventualità, sono rispettate le soglie di cui all'art. 14 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023; ai fini della eventuale proroga tecnica, sono fatti salvi, tra l'altro, gli appositi atti da adottarsi ricorrendone le condizioni, e la disponibilità finanziaria e i relativi stanziamenti sul bilancio pluriennale delle annualità di riferimento;
9. Dare atto che i sottoscrittori del presente atto non versano in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

f.to Il Direttore Generale
(Avv. Maria Trovato)